



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

DETERMINAZIONE

Il Direttore

Oggetto. Piano di sorveglianza e controllo della Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica della Regione Sardegna anno 2022.

- Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni (ss.mm.);
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii);
- Vista la Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi e ss.mm.ii;
- Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e ss.mm.ii;
- Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione n. 1497/17 del 30 aprile 2021 con il quale al Dott. Antonio Montisci sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" e ss.mm.ii;
- Visto il Decreto del Ministro della sanità 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73;
- Visto il Decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e ss.mm;
- Visto il Decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini, e ss.mm;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali e ss.mm;
- Visto il Decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Leucosi bovina enzootica, e ss.mm;
- Visto il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
- Visto il Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

- Vista la Decisione della Commissione n. 2003/237/CE del 3 aprile 2003 che attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi ovi-caprina;
- Vista la Decisione della Commissione n. 2003/467/CE del 23 giugno 2003, che attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi bovina e bufalina;
- Visto il Decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39;
- Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 di Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
- Vista la Decisione della Commissione n. 2009/342/CE del 23 aprile 2009, che attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Leucosi Bovina Enzootica;
- Visto il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Visto il Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il Reg (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015 e ss.mm, recante misure straordinarie in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica, prorogata da ultimo con l'Ordinanza del Ministero della Salute 23 giugno 2021;
- Visto il Regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Visto il Decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2, comma 1, che introduce dal 2 settembre 2017 l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalità informatica;
- Visto il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Visto	Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
Visto	Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto	il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e ss.mm.ii. recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto	il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e ss.mm.ii. recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Vista	La Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 dl 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 di ulteriori norme di settore";
Vista	la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 29776 del 22/12/2017 recante "linee guida per la sorveglianza nazionale della leucosi bovina enzootica a seguito della dichiarazione dello status di ufficialmente indenne dell'Italia con decisione EU 2017/1910";
Vista	la nota la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 4279 del 20/02/2017 recante "integrazione linee guida per la sorveglianza nazionale della leucosi bovina enzootica a seguito della dichiarazione dello status di ufficialmente indenne dell'Italia con decisione EU 2017/1910";
Vista	la nota la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 9763 del 20/04/2021 recante "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale". Indicazioni applicative";
Vista	la nota la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 21307 del 14/09/2021 recante "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763- 20/04/2021-DGSAF-MDS";
Vista	la nota la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 23701 del 13/10/2021 recante "Chiarimenti sulle procedure di diradamento dei controlli in adeguamento alla nuova normativa di sanità animale Europea";
Vista	la nota la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 29251 del 14/12/2021 recante "Adeguamento e applicazione dei diradamenti dei controlli al Reg. 689/2020";
Vista	la nota del Direttore del Servizio Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare n. prot. RAS 4376 del 22/02/2022 recante "Sorveglianza della brucellosi ovis-caprina e della brucellosi bovina. Attività anno 2022. Indicazioni;
Richiamata	la Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 164, prot N. 5083 del 26/02/2021 recante "Piano di sorveglianza e controllo della Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica della Regione Sardegna anno 2021";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità

Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

- Considerato che, anche nell'anno 2021, le attività di controllo programmate sono state completate e che la situazione epidemiologica per Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica continua a mantenersi favorevole su tutto il territorio regionale;
- Considerato che continuano ad essere soddisfatte le condizioni per il mantenimento della qualifica di Regione Ufficialmente indenne (ora indenne ai sensi del Regolamento 689/2020) da Brucellosi bovina bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica;
- Considerato il rischio di reintroduzione della Brucellosi ovi-caprina e bovina bufalina e della Leucosi bovina con importazioni di animali da altri territori;
- Ritenuto pertanto necessario razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'espletamento di attività di controllo mirate a situazioni di rischio;
- Considerato che, è indispensabile sottoporre a indagini mirate tutti i casi di aborto e mortalità neonatale nelle specie bovina, bufalina, ovina e caprina ed intensificare i controlli nelle aziende a rischio.

DETERMINA

CAPITOLO 1

Disposizioni di carattere generale

Art. 1. Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina le misure di sorveglianza e di controllo della Brucellosi bovina e bufalina, della Brucellosi ovi-caprina e della Leucosi bovina enzootica su tutto il territorio regionale.
2. L'attuazione del piano di sorveglianza e controllo della Brucellosi bovina e bufalina, della Brucellosi ovi-caprina e della Leucosi bovina enzootica, di seguito indicato come "piano", è obbligatoria su tutto il territorio regionale.

Art. 2. Obiettivi

1. Il presente piano regionale persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutelare la sanità degli animali e la salubrità delle produzioni zootecniche;
 - b) prevenire l'insorgenza di zoonosi;
 - c) garantire la sicurezza alimentare;
 - d) garantire la sussistenza della condizione che le malattie oggetto del piano sono state eradiccate dalla popolazione ovina e caprina, bovina e bufalina regionale;
 - e) garantire, in occasione della movimentazione degli animali, i controlli sanitari necessari a proteggere gli allevamenti ovi-caprini e bovini/bufalini dall'introduzione di nuovi casi di Brucellosi ed inoltre quelli bovini/bufalini da eventuali nuovi casi di Leucosi bovina enzootica;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità

Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

- f) razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'espletamento di attività di controllo mirate a situazioni di rischio;
- g) mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di territorio Ufficialmente Indenne (ora indenne ai sensi del Regolamento 689/2020);
- h) sottoporre a indagini mirate tutti i casi di aborto e mortalità neonatale.

Art. 3. Disposizioni sanitarie specifiche

1. Le attività di sorveglianza e controllo specifiche per ogni singola malattia, da svolgere sul territorio regionale sono riportate nei capitoli di seguito indicati:

- a) Capitolo 2) Attività di sorveglianza e controllo della Brucellosi ovina e caprina;
- b) Capitolo 3) Attività di sorveglianza e controllo della Brucellosi bovina e bufalina;
- c) Capitolo 4) Attività di sorveglianza e controllo della Leucosi bovina enzootica;

2. Sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti **Allegati**:

- A. Scheda accompagnamento per l'invio di materiale patologico al laboratorio per cause di aborto e di mortalità neonatale in allevamento;
- B. Scheda indicazioni relative al motivo del prelievo che i Servizi veterinari competenti per territorio devono riportare nella scheda di accompagnamento campioni per Brucellosi;
- C. Scheda accompagnamento campioni di ovini e caprini macellati per la diagnosi di Brucellosi;
- D. Scheda accompagnamento campioni di bovini e bufalini macellati per la diagnosi di Brucellosi.

Art. 4. Qualifiche sanitarie e controlli

1. I Servizi veterinari delle ASL garantiscono la registrazione e l'aggiornamento in BDN delle qualifiche sanitarie attribuite a ciascuna azienda zootecnica per ognuna delle malattie di cui al presente provvedimento.

2. La qualifica sanitaria di cui al precedente comma 1 è sospesa, ritirata e riacquisita sulla base delle disposizioni specifiche per ciascuna malattia previste dalla normativa vigente.

3. I Servizi veterinari di cui al comma 1, oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, sospendono le relative qualifiche sanitarie di azienda/allevamento bovino e bufalino U.I. da Brucellosi e Leucosi e di azienda/allevamento ovi-caprino U.I. da Brucellosi, nei casi di mancata cooperazione del detentore degli animali con gli stessi Servizi veterinari nell'esecuzione delle attività di controllo previste.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Art. 5. Identificazione degli animali e registrazione delle attività

1. I Servizi veterinari delle ASL vigilano sulla corretta esecuzione delle procedure di identificazione degli animali, registrazione e segnalazione dei movimenti degli stessi.
2. Fatti salvi gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalle norme in vigore, in caso di focolaio/i confermato/i di Leucosi bovina enzootica, di Brucellosi bovina o di Brucellosi ovi-caprina i competenti Servizi veterinari delle ASL provvedono ad identificare gli animali presenti negli allevamenti infetti, fatta eccezione per quelli già identificati elettronicamente, secondo le disposizioni di cui alla stessa O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii, entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positività degli animali.
3. I Servizi veterinari delle ASL inseriscono nel sistema informativo SANAN entro il primo bimestre la programmazione dei controlli.
4. I Servizi veterinari delle ASL, rendono disponibili nel sistema informativo SANAN, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati, tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di controllo previste dal presente provvedimento.
5. I Servizi veterinari delle ASL, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia, inseriscono nel sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN), il prima possibile e comunque entro due giorni da ogni evento, il sospetto, la conferma, l'esclusione del sospetto non confermato o l'estinzione dei focolai ed ogni altra informazione disponibile.
6. In caso di focolaio confermato, i Servizi veterinari di cui ai precedenti commi, proseguono nell'approfondimento delle indagini avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) e dell'IZS della Sardegna per individuare le strategie necessarie per la rapida estinzione del focolaio ed il contenimento dell'infezione e per determinare le cause di insorgenza. L'indagine epidemiologica eseguita è resa disponibile anche nel sistema informativo SIMAN.

Art. 6. Misure sanitarie per le stalle di sosta

1. Le stalle di sosta rappresentano "unità epidemiologiche" distinte da ogni altra struttura zootecnica e pertanto devono essere fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.
2. Nelle stalle di cui al comma 1, sono applicate tutte le misure previste all'art. 6 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.
3. I competenti Servizi veterinari delle ASL rendicontano le attività di controllo sulle stalle di sosta ai sensi dell'art. 6 comma 8 dell'Ordinanza di cui al comma 2.

Art. 7. Misure sanitarie per gli animali da ingrasso

1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da Brucellosi e da Leucosi. Se provenienti da aziende U.I., ma ricadenti in territori non U.I., tali animali devono risultare negativi alle prove diagnostiche ufficiali previste dalla normativa vigente effettuate nei trenta giorni precedenti l'introduzione come di seguito indicato:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

- a) nei confronti della Brucellosi, se trattasi di animali di età superiore a 12 mesi;
 - b) nei confronti della Leucosi bovina, se trattasi di animali di età superiore a 24 mesi;
 - c) nei confronti della Brucellosi ovi-caprina, se trattasi di animali di età superiore a 6 mesi.
2. Gli accertamenti diagnostici di cui al comma 1 non sono richiesti per gli animali provenienti da territori U.I. o se movimentati all'interno di tali territori.
3. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli stessi animali introdotti siano tenuti isolati fisicamente dagli altri animali presenti così da impedire qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati delle prove diagnostiche.
4. Sono riconosciuti ufficialmente indenni gli allevamenti da ingrasso nei quali gli animali rispettino le condizioni di cui al precedente comma 1, non vi siano animali dichiarati infetti a seguito dei controlli di cui al precedente comma 3.
5. La qualifica sanitaria per ognuna delle malattie di cui al presente piano attribuita a ciascun allevamento da ingrasso deve risultare registrata in BDN e aggiornata ogni anno.
6. Gli allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso.
7. La qualifica sanitaria di cui al precedente comma 5 è sospesa, ritirata e riacquisita sulla base delle disposizioni specifiche per ciascuna malattia previste dalla normativa vigente.
8. Previa valutazione della situazione epidemiologica e della possibilità di garantire una netta separazione tra le diverse unità produttive, le procedure di cui al precedente comma 7 possono essere limitate all'unità produttiva di appartenenza dei soli capi sospetti o infetti.
9. I Servizi veterinari delle ASL rendicontano le attività di controllo sugli allevamenti da ingrasso secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 5 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

Art. 8. Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente

1. I Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL autorizzano la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente di animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.
2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente i competenti Servizi veterinari verificano che i territori destinati alla movimentazione siano identificati, geo-referenziati e registrati in BDN.
3. La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai precedenti commi è attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti in BDN.
4. In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di più allevamenti, questi sono considerati come un'unica unità epidemiologica a maggior rischio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Art. 9. Controlli degli animali in caso di sospetto di frode

1. I Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL, nei casi di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata per brucellosi, sospendono la qualifica sanitaria degli allevamenti interessati e le procedure d'indennizzo eventualmente in corso, ed effettuano tutti gli accertamenti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica.
2. Nel caso in cui siano accertate le situazioni riportate al comma 1, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, gli stessi Servizi veterinari provvedono ad adottare apposito provvedimento ordinatorio di sequestro e abbattimento degli animali senza alcun diritto d'indennizzo e revocano il codice di allevamento.
3. In caso di sospetto utilizzo non autorizzato di vaccino RB51, fatti salvi i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, si applica il protocollo operativo per il controllo di animali adulti vaccinati con RB51 senza autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii. Le prove diagnostiche per la ricerca di anticorpi Anti-RB51 sono descritte nell' Allegato 3 bis dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

Art. 10. Verifiche

1. I Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli, previste dall'art. 12 del Regolamento (UE) 2017/625:
 - a) le verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, dalla O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii e dalla normativa vigente in materia;
 - b) le verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attività svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN, SIMAN, BDN, con particolare riguardo a:
 - i. accertamenti diagnostici previsti dal piano di sorveglianza e controllo di cui al presente provvedimento;
 - ii. misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii, richiamati anche dal presente provvedimento nei capitoli specifici per ogni singola malattia;
 - iii. identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 5 del presente provvedimento;
 - iv. controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 6 del presente provvedimento;
 - v. controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 7 del presente provvedimento;
 - vi. accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 e provvedimenti conseguenti, richiamati all' art. 8 del presente provvedimento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

2. I Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL verificano l'efficacia dei controlli attraverso i cruscotti sanità animale pubblicati nella sezione statistiche del portale Vetinfo ove sono visualizzate le informazioni registrate nei sistemi informativi;

3. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna comunica al Ministero della salute nella relazione di attività svolta:

- a) gli esiti delle attività di verifica sull'efficacia delle attività svolte e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al precedente comma 1;
- b) lo stato di avanzamento dell'identificazione elettronica dei capi di cui all'articolo 3, comma 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- c) lo stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli di cui all'art. 9, comma 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- d) le catture e i sequestri di animali senza proprietario di cui all'art. 9, commi 10 e 11 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- e) le sospensioni delle qualifiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 10, comma 1 e le revoche del codice d'allevamento ai sensi dell'art. 10, comma 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- f) i casi di aborto denunciati, il numero e l'esito delle prestazioni diagnostiche rese a privati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio relative a casi di aborto in bovini e ovi-caprini.

Art. 11. Definizione di caso sospetto e di caso confermato

1. Secondo quanto riportato nel Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della commissione, articolo 9, comma 1, l'autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come un caso sospetto di una malattia elencata o di una malattia emergente quando:

- a) gli esami clinici, post mortem o di laboratorio concludono che i segni clinici, le lesioni post mortem o i risultati istologici sono indicativi della presenza di tale malattia; oppure
- b) i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico indicano la probabile presenza della malattia in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali; oppure
- c) è stata stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato.

2. Secondo quanto riportato nel Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della commissione, articolo 9, comma 2, l'autorità competente classifica un animale o un gruppo di animali come un caso confermato di una malattia elencata o di una malattia emergente quando:

- a) in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali è stato isolato l'agente patogeno, ad eccezione dei ceppi vaccinali;
- b) in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è stato individuato un antigene o un acido nucleico specifico dell'agente patogeno, non derivante dalla vaccinazione; oppure
- c) in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è stato ottenuto un risultato positivo, non derivante dalla vaccinazione, utilizzando un metodo diagnostico indiretto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

CAPITOLO 2

Attività di sorveglianza e controllo della Brucellosi ovi-caprina.

Art. 12. Attività ordinarie di controllo per la Brucellosi ovi-caprina

1. Tutti i casi di aborto e di mortalità neonatale devono essere obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente. L' IZS della Sardegna provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio accompagnati dalla modulistica di cui all'**allegato A** e all'esecuzione delle indagini di laboratorio comprese le prove microbiologiche di isolamento di *Brucella spp.*
2. Ogni animale sospettato di aver contratto la brucellosi è notificato immediatamente all'autorità competente e sottoposto agli esami ufficiali per brucellosi. Il controllo sarà esteso se necessario in base alle indagini, oltre agli ovini o ai caprini, anche alle altre specie sensibili presenti in azienda.
3. I Servizi veterinari delle ASL al fine di garantire la presentazione periodica di campioni prelevati da casi di aborto da sottoporre a prove di laboratorio e indagini tempestive sui casi di aborto potenzialmente causati dall'infezione da *Brucella abortus*, *B.melitensis* e *B.suis* attuano, in collaborazione con l'IZS Sardegna, azioni finalizzate a incentivare attività di segnalazione dei casi di aborto e mortalità neonatale su tutto il territorio regionale. L'IZS della Sardegna rende disponibile ai Servizi Veterinari competenti per territorio e al Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con cadenza trimestrale, un apposito report sulle analisi effettuate in caso di aborto.
4. Fatto salvo quanto già indicato dai precedenti commi 1 e 2, i Servizi veterinari delle ASL effettuano i controlli per la diagnosi di Brucellosi su ovini o caprini di età superiore a 6 mesi nei seguenti casi:
 - a) aziende con allevamenti ovini e/o caprini in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
 - b) aziende con allevamenti ovini e/o caprini nelle quali siano state riscontrate non conformità delle norme sull'identificazione e sulle movimentazioni animali che possano far ritenere che sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella spp.*, tra cui in particolare movimentazioni in entrata e in uscita di animali con documentazione irregolare o assente o presenza di animali la cui identificazione sia risultata assente e non accertabile;
 - c) aziende con allevamenti ovini e/o caprini nelle quali per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella spp.*;
 - d) sulla base di opportuna valutazione epidemiologica sulle aziende che movimentano animali per motivi di pascolo.

I campioni prelevati sono inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento relativamente al motivo del prelievo di cui all'**allegato B** la tipologia VIII.

5. In aggiunta, sul territorio regionale è effettuato un controllo su almeno il 10% delle aziende con allevamenti ovi-caprini che risultano non avere registrato movimenti in uscita, con particolare riferimento alle movimentazioni di partite di agnelli e/o capretti verso il macello, nell'ultimo anno. La lista di aziende è selezionata con il supporto dell'OEVN sulla base dei dati disponibili in BDN – Anagrafi Zootecniche e pertinenti reportistiche di cui all'applicativo statistiche – Sezione Implementazione BDN – Valutazione Implementazione anagrafe, tenuto inoltre conto delle relative consistenze di capi. Negli allevamenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

selezionati dovranno essere sottoposti a controllo sierologico per brucellosi tutti gli ovicapri di età superiore a 6 mesi entro il 31/07/2022. I campioni prelevati sono inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento relativamente al motivo del prelievo di cui all'**allegato B** la tipologia I.

Art. 13. Controlli nelle movimentazioni

1. Le aziende/stabilimenti di nuova formazione possono essere costituite solo con animali provenienti da aziende riconosciute ufficialmente indenni (ora indenne ai sensi del Reg. 689/2020) da infezione.
2. Gli animali di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati direttamente alla macellazione, devono provenire da aziende/stabilimenti ufficialmente indenni da infezione e situati in territori ufficialmente indenni da infezione per quanto riguarda la pertinente popolazione animale. Qualora gli ovini o i caprini interi di età superiore a 6 mesi provengano da stabilimenti ufficialmente indenni da infezione situate in territori non ufficialmente indenni da infezione gli stessi devono essere risultati negativi a un controllo sierologico (prova SAR e prova FdC) effettuato non oltre i trenta giorni antecedenti l'uscita dallo stabilimento di origine. L'esecuzione del controllo dovrà essere chiaramente indicata nel relativo modello di introduzione degli animali. Non è consentito l'ingresso sul territorio regionale di animali vaccinati nei tre anni precedenti l'introduzione.
3. Indipendentemente dallo status dei territori di origine tutti gli ovini o i caprini da riproduzione di età superiore a 6 mesi in ingresso nel territorio della Regione Sardegna sono sottoposti in aggiunta ad un controllo sierologico (prova SAR e prova FdC) entro trenta giorni dall'arrivo, in condizioni d'isolamento dal resto dei capi già presenti nello stabilimento d'introduzione fino all'esito favorevole delle stesse prove sierologiche. Eventuali variazioni per quanto attiene i controlli degli animali in ingresso potranno essere rivalutate nel corso dell'anno anche tenendo conto delle disposizioni in corso di perfezionamento della DGSAF sugli spostamenti di animali da zone non ufficialmente indenni. I campioni prelevati dagli animali devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo relativo alla tipologia IV bis di cui all'**allegato B**.
4. Fatto salve quanto indicato al precedente comma 3, il controllo documentale in BDN da parte dei competenti Servizi veterinari delle ASL è obbligatorio su tutte le introduzioni. Al riguardo, i Servizi veterinari delle ASL organizzano inoltre sopralluoghi in azienda, allo scopo di verificare che gli animali introdotti sul territorio regionale siano correttamente identificati e corrispondenti alla documentazione di scorta.
5. Su tutto il territorio regionale, sulla base delle pertinenti valutazioni delle Autorità Competenti il controllo sierologico precedente la movimentazione potrà essere eseguito sugli animali da movimentare appartenenti alle aziende a rischio di cui al precedente articolo 12 comma 4. I sieri prelevati dagli animali devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo relativo alla tipologia IV di cui all'**allegato B**.
6. Su tutto il territorio regionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello IV informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile in BDN.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Art. 14. Controlli nelle macellazioni

1. Tutti gli ovini e i caprini vengono sottoposti al macello a ispezioni da parte di un veterinario ufficiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I competenti Servizi veterinari di Igiene degli alimenti di origine animale qualora abbiano motivo per sospettare l'infezione da brucellosi negli ovini e caprini di età superiore ai sei mesi sottoposti a macellazione, sia di provenienza regionale sia di provenienza extraregionale, sono tenuti a prelevare idonei campioni, tra cui campioni per esami sierologici, da inviare ai laboratori dell'IZS Sardegna e a segnalare tempestivamente il sospetto ai competenti Servizi veterinari di Sanità Animale. All'atto della macellazione dovranno essere, inoltre, adottate tutte le misure atte a evitare l'eventuale contaminazione da *Brucella spp.*
3. I campioni prelevati devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni la tipologia II, o II bis nel caso trattasi di animali introdotti sul territorio regionale, di cui all'**allegato B**.
4. Le schede di accompagnamento campioni devono riportare sia il codice aziendale dell'azienda di origine e sia il codice dello stabilimento di macellazione con relativo numero di riconoscimento.
5. Ai fini della corretta elaborazione dei flussi informativi, le modalità di refertazione da parte dell'IZS della Sardegna dei risultati delle analisi sierologiche eseguite al macello devono consentirne la differenziazione rispetto ai controlli eseguiti in azienda.
6. L'IZS della Sardegna invia copia dei rapporti di prova degli eventuali esami risultati ai Servizi veterinari competenti e al Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
7. Ricevuta la segnalazione di positività al macello, i competenti Servizi veterinari di Sanità Animale effettuano sull'azienda di origine opportune indagini e sottopongono a controllo sierologico immediato tutti i capi presenti di età superiore ai sei mesi presenti. Il materiale da esaminare è inviato ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia III dell'**allegato B**.

Art. 15. Misure sanitarie a seguito di positività per Brucellosi ovi-caprina

1. Ogni singolo campione sierologico positivo alla prova di sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa Bengala (SAR o TRB) deve essere esaminato anche con la FdC. Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma negativi alla FdC (SAR+/FdC-), questi dovranno essere isolati al più presto e sottoposti a limitazione del movimento. Su questi animali si procederà ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi dopo almeno 21 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzia il fatto che si tratta di capi SAR+/FdC- al precedente controllo e indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia VI dell'**allegato B**. Il sospetto di malattia deve essere registrato sul sistema informativo SIMAN e all'azienda è sospesa la qualifica fino all'esito favorevole delle indagini e delle prove di laboratorio. In attesa dell'esito favorevole delle indagini e degli esami di laboratorio il Servizio veterinario competente sull'azienda adotterà le misure di controllo previste per gli allevamenti sospetti di infezione di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 689/2020 e dall'O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.ii.
2. Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero totale dei campioni provenienti dalla stessa azienda, sia superiore al 4%, l'IZS della Sardegna provvede ad eseguire l'esame della FdC sulla totalità dei sieri ricevuti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

3. Qualora in un allevamento ovino o caprino si riscontrino uno o più capi positivi alla FdC, fatto salvo il fatto che gli animali non presentino segni clinici compatibili con la malattia o che non sia già stata stabilita una connessione epidemiologica con un altro focolaio, deve essere inserito in SIMAN il sospetto di focolaio e devono essere poste in essere tutte le azioni del caso previste dal DM 2 luglio 1992 n. 453 e ss.mm. dall'O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.ii e dall'articolo 21 del Regolamento Delegato (UE) 689/2020, in particolare:

- a) sospensione della qualifica di azienda ufficialmente indenne;
- b) divieto di ogni movimento di animali da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati a essere immediatamente macellati;
- c) avvio di un accurata indagine epidemiologica che deve essere resa disponibile nel sistema SIMAN;
- d) controllo di tutti i capi presenti in azienda di età superiore ai sei mesi non sottoposti al test ed invio del materiale da esaminare ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia VI dell'**allegato B**. Nel caso le positività riguardino esclusivamente capi in ingresso sul territorio regionale, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 3 (controllo sierologico entro trenta giorni dall'arrivo e condizioni d'isolamento dal resto dei capi già presenti nello stabilimento d'introduzione) e gli animali risultati positivi siano abbattuti/macellati il prima possibile e comunque nei tempi previsti dalla normativa, gli eventuali approfondimenti diagnostici da effettuare nelle aziende saranno stabiliti dai competenti Servizi veterinari in accordo con il Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione e con l' IZS Sardegna;
- e) se sulla base delle indagini si ritiene necessario, controllo sierologico di tutti i capi di età superiore ai sei mesi negli allevamenti di aziende epidemiologicamente correlate all'azienda sospetto di focolaio ed invio dei campioni ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia V dell'**allegato B**;
- f) se sulla base delle indagini si ritiene necessario, estensione dei controlli di cui alle lettere d) ed e) ad altre specie sensibili presenti in azienda;
- g) isolamento e sequestro dei capi risultati positivi;
- h) abbattimento dei capi risultati positivi al più presto e comunque entro i termini previsti dalla normativa;
- i) prelievo, all'atto dell'abbattimento, dei campioni e successivo invio all'IZS della Sardegna accompagnati dal modello di cui all'**allegato C** al fine di procedere con le prove di laboratorio per "tentativo d'isolamento di *Brucella spp.*";
- j) applicazione di adeguate misure di biosicurezza e ogni altra misura di riduzione dei rischi necessarie per prevenire un eventuale diffusione all'interno dell'azienda o dall'azienda stessa, compresa un eventuale trasmissione alle persone.

4. Le misure di cui al comma 3 sono mantenute dall'autorità competente fino a quando sulla base delle indagini e degli accertamenti diagnostici la presenza della malattia non sia stata esclusa e la qualifica ripristinata. Il riscontro di positività in animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è sufficiente per la conferma di focolaio di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Brucellosi ovicaprina e conseguente ritiro della qualifica. In caso di isolamento di *Brucella spp.* il focolaio è sempre confermato.

Art. 16 - Misure sanitarie in caso di focolaio confermato di Brucellosi ovi-caprina

1. Nelle aziende confermate sede di focolaio, il Servizio veterinario competente per territorio, dispone immediatamente i provvedimenti per le aziende infette di cui al DM 453/1992 e ss.mm., le misure previste dall' art. 5, comma 1, dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm. e dall'art. 24 del Regolamento (UE) 689/2020.
2. Nell'azienda sede di focolaio, il Servizio veterinario competente per territorio, sentito il parere dell'IZS della Sardegna e del Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione e sulla base di criteri previsti all'allegato 2 dell'O.M. 28 maggio 2015, può disporre le misure necessarie per l'abbattimento totale (stamping out) dei capi presenti in conformità alle misure previste all'art. 5 della stessa O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.
3. Fino alla revoca dei focolai e alla riacquisizione della qualifica sanitaria, i campioni provenienti da tali aziende sono inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia VII dell'**allegato B**.
4. Tutte le aziende epidemiologicamente correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad indagini e accertamenti di laboratorio per escludere la presenza dell'infezione. I campioni provenienti da tali aziende sono inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia V dell'**allegato B**. A tali aziende è sospesa la qualifica fino all'esito favorevole delle indagini e delle prove di laboratorio e il sospetto di focolaio è registrato in SIMAN. I controlli sono estesi a tutte le specie sensibili presenti in azienda. In attesa dell'esito delle indagini e degli esami di laboratorio il Servizio veterinario competente adotterà su tali aziende le misure di controllo previste per gli allevamenti sospetti di infezione di cui all' articolo 21 del Regolamento (UE) 689/2020 e dall'O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.ii.

CAPITOLO 3

Attività di sorveglianza e controllo della Brucellosi bovina e bufalina

Art. 17. Attività ordinarie di controllo per la Brucellosi bovina e bufalina

1. Tutti i casi di aborto e di mortalità neonatale devono essere obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente. L' IZS della Sardegna provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio accompagnati dalla modulistica di cui all'**allegato A** e all'esecuzione delle indagini di laboratorio comprese le prove microbiologiche di isolamento di *Brucella spp.*
2. Ogni bovino sospettato di aver contratto la brucellosi è notificato all'autorità competente e sottoposto agli esami ufficiali per brucellosi. Se necessario, il controllo sarà esteso anche alle altre specie sensibili presenti in azienda.
3. I Servizi veterinari delle ASL al fine di garantire la presentazione periodica di campioni prelevati da casi di aborto da sottoporre a prove di laboratorio e indagini tempestive sui casi di aborto potenzialmente causati dall'infezione da *Brucella abortus*, *B.melitensis* e *B.suis* attuano, in collaborazione con l'IZS Sardegna, azioni



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

finalizzate a incentivare attività di segnalazione dei casi di aborto e mortalità neonatale su tutto il territorio regionale. L'IZS della Sardegna rende disponibile ai Servizi Veterinari competenti per territorio e al Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con cadenza trimestrale, un apposito report sulle analisi effettuate in caso di aborto.

4. Fatto salvo quanto già indicato dal precedente comma 3, i Servizi veterinari delle ASL effettuano i controlli per la diagnosi di Brucellosi su bovini e bufalini di età superiore a 12 mesi nei seguenti casi:

- a) aziende con allevamenti in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
- b) aziende con allevamenti nei quali siano state riscontrate non conformità delle norme sull'identificazione e sulle movimentazioni animali che possano far ritenere che sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella spp*, tra cui in particolare movimentazioni in entrata e in uscita di animali con documentazione irregolare o assente o presenza di animali la cui identificazione sia risultata non accertabile;
- c) aziende con allevamenti bovini e bufalini nelle quali per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella spp*;
- d) sulla base di opportuna valutazione epidemiologica sulle aziende che movimentano animali per motivi di pascolo.

I campioni prelevati sono inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento relativamente al motivo del prelievo di cui all'**allegato B** la tipologia VIII.

5. In aggiunta, sul territorio regionale è effettuato un controllo su almeno il 10% delle aziende con allevamenti bovini da riproduzione che risultano non avere registrato nascite nell'ultimo anno. La lista degli allevamenti da sottoporre a controllo è selezionata con il supporto dell'OEVR sulla base dei dati disponibili in BDN – Anagrafi Zootecniche e pertinenti reportistiche di cui all'applicativo statistiche – Sezione Implementazione BDN – Valutazione Implementazione anagrafe, tenuto inoltre conto delle relative consistenze di capi. Negli allevamenti selezionati dovranno essere sottoposti a controllo sierologico per brucellosi tutti i bovini di età superiore a 12 mesi entro il 31/10/2022. I campioni prelevati sono inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento relativamente al motivo del prelievo di cui all'**allegato B** la tipologia I.

6. Qualora si riscontrino lesioni riferibili a Brucellosi negli animali della specie bovina e bufalina sottoposti alla macellazione i veterinari ufficiali del macello sono tenuti a prelevare idonei campioni e inviarli ai laboratori dell'IZS Sardegna e a segnalare tempestivamente il caso ai Servizi veterinari di Sanità Animale competenti sulle aziende di origine al fine di avviare le opportune indagini e prove diagnostiche sui capi presenti in azienda. Gli eventuali campioni prelevati al macello devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni la tipologia II, o II bis nel caso trattasi di animali introdotti sul territorio regionale, di cui all'**allegato B**.

Art. 18. Controlli nelle movimentazioni

1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini e/o bufalini provenienti da aziende riconosciute come ufficialmente indenni (ora indenne ai sensi del Reg. 689/2020) da Brucellosi.
2. Gli animali di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati direttamente alla macellazione, devono provenire da aziende/stabilimenti ufficialmente indenni da infezione e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

situati in territori ufficialmente indenni da infezione per quanto riguarda la pertinente popolazione animale. Qualora i bovini interi di età superiore a 12 mesi provengano da stabilimenti ufficialmente indenni da infezione situate in territori non ufficialmente indenni da infezione gli stessi devono essere risultati negativi a un controllo sierologico (prova SAR e prova FdC) effettuato non oltre i trenta giorni antecedenti l'uscita dallo stabilimento di origine. L'esecuzione del controllo dovrà essere chiaramente indicata nel relativo modello di introduzione degli animali. Non è consentito l'ingresso sul territorio regionale di animali vaccinati nei tre anni precedenti l'introduzione.

3. Indipendentemente dallo status dei territori di origine tutti i bovini da riproduzione di età superiore a 12 mesi in ingresso nel territorio della Regione Sardegna sono sottoposti in aggiunta ad un controllo sierologico (prova SAR e prova FdC) entro trenta giorni dall'arrivo, in condizioni d'isolamento dal resto dei capi già presenti nello stabilimento d'introduzione fino all'esito favorevole delle stesse prove sierologiche. Eventuali variazioni per quanto attiene i controlli degli animali in ingresso potranno essere rivalutate nel corso dell'anno anche tenendo conto delle disposizioni in corso di perfezionamento della DGSF sugli spostamenti di animali da zone non ufficialmente indenni. I campioni sierologici devono essere inviati al laboratorio dell'IZS della Sardegna indicando nella modulistica di accompagnamento campioni che trattasi di capi in ingresso sul territorio regionale (tipologia IV bis di cui all'**allegato B**).

4. Fatto salve quanto indicato al precedente comma 3, il controllo documentale in BDN da parte dei competenti Servizi veterinari delle ASL è obbligatorio su tutte le introduzioni. Al riguardo, i Servizi veterinari delle ASL organizzano inoltre sopralluoghi in azienda, allo scopo di verificare che gli animali introdotti sul territorio regionale siano correttamente identificati e corrispondenti alla documentazione di scorta.

5. Su tutto il territorio regionale, sulla base delle pertinenti valutazioni delle Autorità Competenti il controllo sierologico precedente la movimentazione potrà essere eseguito sugli animali da movimentare appartenenti alle aziende a rischio di cui al precedente articolo 17 comma 4. I sieri prelevati dagli animali devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo relativo alla tipologia IV di cui all'**allegato B**.

6. Su tutto il territorio regionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello IV informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile in BDN.

Art. 19. Misure sanitarie in caso di positività per Brucellosi bovina e bufalina

1. Ogni capo risultato positivo alla prova di sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa Bengala (SAR o TRB) deve essere esaminato anche con la prova FdC.

2. Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla SAR ma negativo alla FdC il Servizio veterinario competente sull'azienda di origine adotterà le misure di controllo previste per gli allevamenti sospetti di infezione di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 689/2020 e dall'O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.ii. Su tali animali si procederà ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi dopo almeno 21 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire all'IZS Sardegna scortati da modulistica che evidenzii il fatto che si tratta di capi precedentemente SAR+/FdC-. Nel caso in cui i risultati delle indagini siano favorevoli e l'esame sierologico risulti negativo alla FdC, il sospetto può essere revocato.

3. Il riscontro di positività in animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un altro focolaio di malattia è sufficiente per la conferma di focolaio di Brucellosi bovina e conseguente ritiro della qualifica. In caso di isolamento di *Brucella spp.* il focolaio è sempre confermato.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

4. Qualora in un azienda si rilevino uno o più capi positivi alla FdC, fatto salvo quanto indicato nel precedente comma 3, devono essere attuate immediatamente le misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione, dal D.M. 27 agosto 1994, n. 651 e ss.mm., dall'O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.ii. e dall'art. 21 del Regolamento (UE) 689/2020, in particolare:

- a) sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne;
- b) avvio di un'accurata epidemiologica che deve essere resa disponibile in SIMAN;
- c) controlli sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda non sottoposti a controllo indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia VI dell'**allegato B**. Nel caso le positività riguardino esclusivamente capi in ingresso sul territorio regionale, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 18 comma 3 (controllo sierologico entro trenta giorni dall'arrivo e condizioni d'isolamento dal resto dei capi già presenti nello stabilimento d'introduzione) e gli animali risultati positivi siano abbattuti/macellati nei tempi previsti dalla normativa, gli eventuali approfondimenti diagnostici da effettuare nelle aziende saranno stabiliti dai competenti Servizi veterinari in accordo con il Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione e con l' IZS Sardegna;
- d) isolamento e sequestro dei capi risultati positivi;
- e) abbattimento, al più presto e comunque entro i termini previsti dalla normativa, dei capi positivi, dai quali, all'atto dell'abbattimento, devono essere prelevati gli organi ai fini del tentativo d'isolamento di *Brucella spp* ed inviati all'IZS della Sardegna accompagnati dall'apposito modello di cui all'**allegato D**;
- f) se necessario in base alle indagini, i controlli di cui alla precedente lettera c) sono estesi anche alle altre specie sensibili presenti in azienda;
- g) se necessario in base alle indagini, controlli di tutti i capi di età superiore a 12 mesi delle aziende epidemiologicamente correlate;
- h) applicazione di adeguate misure di biosicurezza e ogni altra misura di riduzione dei rischi necessarie per prevenire un eventuale diffusione all'interno dell'azienda o dall'azienda stessa, compresa un eventuale trasmissione alle persone.

5. Le misure di cui al comma 3 sono mantenute dall'autorità competente fino a quando sulla base delle indagini e degli accertamenti diagnostici la presenza della malattia non sia stata esclusa e la qualifica ripristinata. In caso contrario l'azienda è confermata sede di focolaio di brucellosi bovina e si applicano le misure di cui al successivo art. 20.

Art. 20. Misure sanitarie in caso di focolaio confermato per Brucellosi bovina e bufalina

1. Nelle aziende confermate sede di focolaio, il Servizio veterinario competente per territorio, dispone immediatamente i provvedimenti per le aziende infette di cui al DM 651/1994 e ss.mm., le misure previste dall' art. 5, comma 1, dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm. e dall'art. 24 del Regolamento (UE) 689/2020.

2. Nell'azienda sede di focolaio, il Servizio veterinario competente per territorio, sentito il parere dell'IZS della Sardegna e del Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione e sulla base di criteri previsti all'allegato 2 dell'O.M. 28 maggio 2015, può disporre le misure necessarie per l'abbattimento totale (stamping out) dei capi presenti in conformità alle misure previste all'art. 5 della stessa O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

3. Fino alla revoca dei focolai e alla riacquisizione della qualifica sanitaria, i campioni provenienti da tali aziende sono inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia VII dell'**allegato B**.

4. Tutte le aziende epidemiologicamente correlate verranno poste immediatamente sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad indagini e accertamenti di laboratorio per escludere la presenza dell'infezione. I campioni provenienti da tali aziende sono inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna indicando nella scheda di accompagnamento campioni il motivo di prelievo di cui alla tipologia V dell'**allegato B**. A tali aziende è sospesa la qualifica fino all'esito favorevole delle indagini e delle prove di laboratorio e il sospetto di focolaio è registrato in SIMAN. I controlli sono estesi a tutte le specie sensibili presenti in azienda. In attesa dell'esito delle indagini e degli esami di laboratorio il Servizio veterinario competente adotterà su tali aziende le misure di controllo previste per gli allevamenti sospetti di infezione di cui all' articolo 21 del Regolamento (UE) 689/2020 e dall'O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.ii.

CAPITOLO 4

Attività di sorveglianza e controllo della Leucosi bovina enzootica

Art. 21. Attività ordinarie di controllo per la Leucosi bovina enzootica

1. In tutto il territorio regionale è praticato un controllo sierologico sull'1% degli allevamenti bovini registrati in BDN. Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco delle aziende è selezionato dall' OEVR sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale a inizio anno. Nelle aziende selezionate sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi bovini di età superiore a 12 mesi, entro la data del 31 ottobre 2022.
2. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi macellati sono sottoposti a un esame ufficiale post mortem e i campioni prelevati da tutti gli animali con tumori potenzialmente causati dalla leucosi bovina sono sottoposti ad esame di laboratorio al fine di confermare o di escludere la presenza della malattia.
3. Il riscontro clinico e/o ispettivo di casi di tumore sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a indagine da parte dell'autorità competente.
4. Qualora si riscontrino lesioni riferibili a Leucosi Bovina Enzootica nei capi sottoposti alla macellazione i veterinari ufficiali del macello sono tenuti a prelevare idonei campioni e inviarli ai laboratori dell'IZS Sardegna e a segnalare tempestivamente il riscontro di lesioni anatomopatologiche riferibili a leucosi ai Servizi veterinari di Sanità Animale della ASL competente sulle aziende di origine al fine di avviare le opportune indagini e prove diagnostiche sui capi presenti in azienda. Il sospetto di malattia deve essere registrato sul sistema informativo SIMAN e all'azienda deve essere sospesa la qualifica fino all'esito favorevole delle indagini e delle prove diagnostiche.

Art. 22. Controlli nelle movimentazioni

1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini e/o bufalini provenienti da aziende riconosciute come ufficialmente indenni (ora indenne ai sensi del Reg. 689/2020) da Leucosi bovina enzootica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

2. I bovini e i bufalini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati all'immediata macellazione, devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica.
3. Qualora i bovini e i bufalini di età superiore ai 24 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per Leucosi effettuata non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dall'azienda di origine. L'esecuzione del controllo deve essere chiaramente indicata nel relativo modello di introduzione degli animali.
4. Tutti gli animali della specie bovina e bufalina da riproduzione di età superiore a 24 mesi introdotti nella Regione Sardegna da territori non ufficialmente indenni, devono essere altresì sottoposti, a un controllo sierologico nei 30 giorni successivi l'introduzione e devono essere tenuti isolati dagli altri animali già presenti in allevamento fino all'esito favorevole delle prove. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS della Sardegna indicando nella modulistica di accompagnamento campioni che trattasi di capi in ingresso sul territorio regionale.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, il controllo documentale in BDN da parte dei competenti Servizi veterinari delle ASL è obbligatorio su tutte le introduzioni. Al riguardo, i Servizi veterinari delle ASL organizzano inoltre sopralluoghi in azienda, allo scopo di verificare che gli animali introdotti sul territorio regionale siano correttamente identificati e corrispondenti alla documentazione.
6. Su tutto il territorio regionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello IV informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile in BDN.

Art. 23. Misure sanitarie in caso di positività per Leucosi bovina enzootica

1. In caso di risultato non conclusivo al test ELISA sul siero, per uno o più campioni, l'IZS della Sardegna invia i campioni al Centro di Referenza Nazionale (CEREL) che dopo aver eseguito gli accertamenti di competenza, comunica al Servizio veterinario richiedente il risultato definitivo. Il sospetto di malattia deve essere registrato sul sistema informativo SIMAN e all'azienda è sospesa la qualifica fino all'esito favorevole delle indagini e delle prove di laboratorio.
2. In caso di sieropositività, devono essere poste in essere immediatamente tutte le azioni di controllo previste dal Regolamento Delegato (UE) 689/2020, dal Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 e ss.mm.ii e dall'O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.ii., per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:
 - a) sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - b) divieto di movimentazione, salvo autorizzazione da parte del competente Servizio veterinario per l'uscita di capi destinati ad immediata macellazione;
 - c) avvio di un accurata indagine epidemiologica che deve essere resa disponibile nel SIMAN;
 - d) prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda non sottoposti a controllo;
 - e) se necessario in base alle indagini, prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore a dodici mesi delle aziende epidemiologicamente correlate;
 - f) isolamento e idonea separazione dei capi positivi;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità

Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

- g) abbattimento dei capi positivi alle prove sierologiche e degli eventuali discendenti non separati subito dopo il parto al più presto e comunque entro i termini previsti dalla normativa;
- h) applicazione di adeguate misure di biosicurezza e di ogni altra misura di riduzione dei rischi necessarie per prevenire un eventuale diffusione all'interno dell'azienda o dall'azienda stessa.

3. Le misure di cui al comma 2 sono mantenute dall'autorità competente fino a quando sulla base delle indagini e degli accertamenti diagnostici effettuati la presenza della malattia non sia stata esclusa e la qualifica ripristinata. Il riscontro di positività in animali che presentano segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato è sufficiente per la conferma di focolaio di Leucosi bovina enzootica e conseguente ritiro della qualifica. Per le aziende confermate sede di focolaio si applicano le misure di cui al successivo art. 24.

Art. 24. Misure sanitarie in caso di focolaio confermato per Leucosi bovina enzootica

1. Qualora un allevamento bovino/bufalino, sia confermato sede di focolaio di Leucosi bovina enzootica il competente Servizio veterinario dispone immediatamente le misure previste dall'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015 e ss.mm, dal DM 358/1996 e ss.mm. e dall'art. 24 del Regolamento (UE) 689/2020.

2. Nell'azienda sede di focolaio, il Servizio veterinario competente per territorio, sentito il parere dell'IZS della Sardegna e del Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione e sulla base di criteri previsti all'allegato 2 dell'O.M. 28 maggio 2015, può disporre le misure necessarie per l'abbattimento totale (stamping out) dei capi presenti in conformità alle misure previste all'art. 5 della stessa O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.

3. Tutte le aziende epidemiologicamente correlate verranno poste immediatamente sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad indagini e ad accertamenti di laboratorio per escludere la presenza dell'infezione. A tali aziende è sospesa la qualifica fino all'esito favorevole delle indagini e delle prove di laboratorio e il sospetto di focolaio è registrato in SIMAN. In attesa dell'esito delle indagini e degli esami di laboratorio il Servizio veterinario competente adotterà su tali aziende le misure di controllo previste per gli allevamenti sospetti di infezione di cui all' articolo 21 del Regolamento (UE) 689/2020 e dall'O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.ii.

CAPITOLO 6

Disposizioni finali

Art. 25. Indennizzi

1. Le indennità spettanti ai proprietari di animali abbattuti a seguito del riscontro di focolai o di positività sono erogate con le modalità previste dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e ss.mm.ii.

2. Tutti coloro che, non sottopongono gli animali di cui sono responsabili anche temporaneamente, alle attività di cui alla presente Determinazione, sono esclusi da qualsiasi forma di indennizzo nel caso si verifichino eventuali focolai presso le loro aziende.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Art. 26. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento e gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, hanno validità per tutto l'anno 2022.
2. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, verifica con il supporto dell'OEVR lo stato di avanzamento delle attività previste dal presente provvedimento e nel caso provvede con propri atti ad indicare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
3. La presente Determinazione può essere modificata o sostituita con analogo provvedimento, in relazione ad eventuali modificazioni della normativa o a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica regionale.
4. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale qualora necessario provvede con propri atti a fornire pertinenti indicazioni operative e/o chiarimenti in linea con quanto stabilito nel presente provvedimento e nel caso ad aggiornare i relativi allegati dello stesso.
5. I Sindaci, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e di Sicurezza Alimentare regionale, i Servizi veterinari delle ASL, l'IZS Sardegna, le forze dell'Ordine e gli operatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente provvedimento.
6. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente Determinazione si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
7. La presente Determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9 della Legge regionale n° 31/98 e s.m.i. e sarà pubblicata nel sito istituzionale della Regione: seguendo il percorso: www.regione.sardegna.it struttura organizzativa – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – piani e programmi - Piano regionale integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare e sistema di audit – Scheda 3.

Il Direttore del Servizio

Antonio Montisci

(documento firmato digitalmente)

